



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE (TSPS)
SETTORE 13 - POLITICHE DEL FARMACO, FARMACOVIGILANZA, FARMACIA
CONVENZIONATA**

Assunto il 06/02/2019

Numero Registro Dipartimento: 21

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 1923 del 19/02/2019

OGGETTO: ISTITUZIONE DISPENSARIO FARMACEUTICO STAGIONALE NELLA LOCALITÀ LORICA, AMBITO TERRITORIALE DEL COMUNE DI CASALI DEL MANCO (CS), AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 5 DELLA LEGGE N. 362/1991 E SS.MM.II. E DEGLI ARTT. 2 E 10 DELLA L.R. N. 18/1990 E SS.MM.II..

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

- **CHE**, a far data dal 09 aprile 2018, si è resa "*vacante*" l'unica sede farmaceutica rurale ubicata nella località Lorica facente parte della Pianta Organica del Comune di San Giovanni in Fiore (CS) per rinuncia del titolare, vincitore di altra sede a seguito di concorso straordinario, per come si evince dalla comunicazione del 29 marzo 2018, in atti al prot. 116751 del 30 marzo 2018, a firma del medesimo titolare;
- **CHE**, a seguito di tale chiusura, il Comune di San Giovanni in Fiore (CS) ha chiesto alla Regione Calabria la riattivazione del servizio farmaceutico nella considerazione che la località Lorica, oltre alla popolazione residente, è meta di numerosi turisti che vi soggiornano sia nella stagione estiva ma, ancor più, in quella invernale;
- **CHE** la sede farmaceutica "*vacante*", di che trattasi, è stata inclusa tra le sedi disponibili per l'assegnazione ai candidati partecipanti al concorso straordinario, in itinere, ai sensi degli artt. 1 e 11, lett. d), del bando concorsuale e, pertanto, nelle more della definitiva assegnazione, al fine di dar corso alla richiesta avanzata dal Comune di San Giovanni in Fiore e garantire la continuità assistenziale nella richiamata località, il Dipartimento Tutela della Salute ha riavviato, nel mese di luglio 2018, le procedure per lo scorrimento della graduatoria di cui al DDG n. 22627 del 9 dicembre 2009, appositamente redatta a seguito di Avviso pubblico, per soli titoli, indetto ed approvato con DDG n. 2006 del 02 marzo 2009, da utilizzare per la copertura in gestione provvisoria di sedi farmaceutiche vacanti della Regione, tramite interpello dei candidati ivi utilmente collocati;

CONSIDERATO

- **CHE** l'interpello dei candidati di cui alla sopra citata graduatoria non ha sortito, però, alcun esito positivo;
- **CHE** bisogna, comunque, garantire adeguata continuità assistenziale nella località in parola;
- **CHE** il territorio della località Lorica ricade, per buona parte, nell'ambito del Comune di San Giovanni in Fiore e, per un'altra parte, in agro di Casali del Manco per come si evince dalla planimetria prodotta dal medesimo Comune, in atti;
- **CHE** l'assistenza farmaceutica può essere garantita dall'istituzione di un dispensario temporaneo, sostitutivo di sede, che però, ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, non potrà essere situato nel versante della località Lorica ricadente in agro di San Giovanni in Fiore in quanto la popolazione del Comune supera i limiti demografici previsti per l'istituzione dello stesso;
- **CHE** il Comune di Casali del Manco (CS), al fine di garantire adeguata assistenza alla popolazione della località Lorica, costituita, per lo più, da cittadini anziani, nonché ai numerosi turisti che vi soggiornano, il cui disagio a raggiungere le farmacie dei Comuni limitrofi è aggravato dalla notevole distanza ed, ancor più, dalla viabilità, soprattutto nel periodo invernale, con proprio atto di Giunta n. 140 del 30 ottobre 2018, trasmesso a mezzo Pec in data 31 ottobre 2018 ed acquisito dal Dipartimento Tutela della Salute al prot. n. 370183, pari data, ha deliberato di richiedere alla Regione Calabria, sussistendone i presupposti, l'istituzione di un dispensario farmaceutico temporaneo da ubicare nel versante della località Lorica ricadente nel proprio ambito comunale;

RITENUTO, pertanto, di poter sopperire alle immediate esigenze di assistenza farmaceutica, nelle more del conferimento definitivo della sede "*vacante*", a nuovo titolare, con l'istituzione di un dispensario farmaceutico temporaneo, nella forma stagionale, nella considerazione che i limiti demografici del Comune di Casali del Manco (10.025 abitanti al 31.12.2017, per come si evince dalla certificazione, in atti) ne consentono l'istituzione ai sensi dell'art. 6, comma 5, della Legge n. 362/1991 e ss.mm.ii. il quale, espressamente, recita <<*nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico ... con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare ... l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze*

annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica ...>>, nonché ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) e comma 2 della L.R. n. 18/1990 e ss.mm.ii., il quale prevede che la Giunta Regionale adotti, tra l'altro, i provvedimenti in materia di istituzione di dispensari farmaceutici sentiti i pareri dei Comuni, delle Aziende Sanitarie Provinciali e della Commissione Farmaceutica Regionale;

CONSIDERATO

- **CHE** l'art. 21 bis, comma 1 della L.R. n. 7/1996, introdotto dall'art. 14 della L.R. 27 dicembre 2016 n. 43, testualmente recita <<*A decorrere dal 1° gennaio 2017, le disposizioni legislative e regolamentari sia previgenti sia emanate successivamente all'entrata in vigore della medesima, che attribuiscono alla Giunta regionale attività di gestione o negoziale, nonché l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi, di cui agli articoli 14 e 17, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti*>>;
- **CHE** il richiamato art. 6 della Legge n. 362/1991 e ss.mm.ii. al comma 1, testualmente recita <<*... la gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina...*>> e l'art. 10, comma 2 della L.R. n. 18/1990 e ss.mm.ii. stabilisce che <<*la gestione del dispensario è affidata al farmacista rurale titolare della sede farmaceutica del Comune nell'ambito del quale, lo stesso, viene istituito ed, in caso di sua mancanza o rinuncia, al titolare di una sede farmaceutica rurale limitrofa, con preferenza per quello più vicino*>>;
- **CHE** con nota n. 422809 del 11 dicembre 2018 del Settore "Politiche del Farmaco, Farmacovigilanza, Farmacia Convenzionata", è stato chiesto all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – Dipartimento Farmaceutico, di esprimere motivato parere in merito alla richiesta del Comune di Casali del Manco sull'istituzione del dispensario stagionale in argomento, nonché di individuare il farmacista rurale, più vicino, disponibile all'accettazione della sua gestione;

ACQUISITA e preso atto della nota-pec del 16 gennaio 2019, in atti al prot. n. 17346, pari data, con cui il Dipartimento Farmaceutico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, ha espresso parere favorevole all'istituzione del dispensario farmaceutico stagionale temporaneo di che trattasi, sussistendone i presupposti, nelle more dell'assegnazione definitiva della sede farmaceutica, "vacante";

ACQUISITA e preso atto, altresì, della nota-pec, trasmessa sempre in data 16 gennaio 2019, in atti al prot. n. 17342, pari data, con cui il medesimo Dipartimento Farmaceutico ha comunicato che le titolari delle sedi farmaceutiche rurali più vicine che, interpellate, hanno manifestato la propria disponibilità all'accettazione della gestione dell'istituendo dispensario, sono la Società "Farmacia Nicotera Basile S.r.l." di Spezzano Piccolo e la Società "Farmacia Francesca Serpe & C. S.a.s." di Serra Pedace, entrambe sedi farmaceutiche del Comune di Casali del Manco, evidenziando che da verifiche effettuate sulla distanza intercorrente tra ciascuna delle due sedi e la località Lorica, versante appartenente al Comune di Casali del Manco, risulta essere più vicina la Società "Farmacia Nicotera Basile S.r.l." di Spezzano Piccolo;

CONSIDERATO che la Commissione Farmaceutica Regionale, esaminata e preso atto della documentazione prodotta, nella seduta del 24 gennaio 2019, ha espresso parere favorevole all'istituzione del dispensario farmaceutico stagionale temporaneo nella località Lorica, versante ricadente nel Comune di Casali del Manco affidandone la gestione, così per come previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale, alla Società "Farmacia Nicotera Basile S.r.l.", sede farmaceutica di Spezzano Piccolo, stabilendone l'apertura nel periodo giugno/settembre e dicembre/aprile di ogni anno e, comunque, nelle more della definitiva assegnazione della sede farmaceutica, all'attualità "vacante", a nuovo titolare a mezzo del concorso straordinario in itinere;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la richiesta di istituzione di un dispensario farmaceutico stagionale temporaneo, avanzata dal Comune di Casali del Manco (CS);

VISTI

- la L.R. n. 18/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 362/1991 e ss.mm.ii.;

- la L.R. 13.5.96 n. 7 “*Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale*” e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, “*Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali*” e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 541 del 16.12.2015 con cui è stata approvata la Struttura Organizzativa della G.R.;
- il D.D.G. n. 106 del 15.01.2016 con cui è stata approvata la nuova organizzazione del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie;
- l’art. 21 bis, comma 1 della L.R. n. 7/1996, introdotto dall’art. 14 della L.R. 27 dicembre 2016 n. 43;
- il D.D.G. n. 8644 del 22 luglio 2016 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Giuseppina Fersini l’incarico di Dirigente del Settore n. 13 “*Politiche del Farmaco, Farmacovigilanza, Farmacia Convenzionata*”;
- la D.G.R. n. 642 del 18 dicembre 2018 con cui lo scrivente è stato individuato quale Dirigente Generale del Dipartimento “*Tutela della Salute e Politiche Sanitarie*” ed il D.P.G.R. n. 140 del 19 dicembre 2018 di conferimento dell’incarico;

ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal Settore “*Politiche del Farmaco, Farmacovigilanza, Farmacia Convenzionata*”, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) **DI ISTITUIRE**, ai sensi dell’art. 6, comma 5 della Legge n. 362/1991 e ss.mm.ii. nonché degli artt. 2 e 10 della L.R. n. 18/1990 e ss.mm.ii., un dispensario farmaceutico stagionale nella località Lorica, da situare nel versante ricadente nel Comune di Casali del Manco (CS), temporaneamente e nelle more del conferimento definitivo della titolarità, per pubblico concorso, in itinere, della sede farmaceutica della medesima località, all’attualità resasi “*vacante*” a seguito di rinuncia del precedente titolare, vincitore di altra sede;
- 2) **DI AFFIDARE**, la gestione del dispensario stagionale in argomento, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della Legge n. 362/1991 e ss.mm.ii. e dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 18/1990 e s.mm.ii., alla Società “*Farmacia Nicotera Basile S.r.l.*” di Spezzano Piccolo, titolare della sede farmaceutica rurale più vicina, per distanza chilometrica, alla località Lorica, versante ricadente nell’ambito territoriale del Comune di Casali del Manco (CS), che, interpellata, ha dichiarato la propria disponibilità all’accettazione;
- 3) **DI STABILIRE** l’apertura del dispensario stagionale, temporaneo, per nove mesi all’anno e precisamente da giugno a settembre e da dicembre ad aprile con l’esclusione, quindi, dei mesi di maggio, ottobre e novembre;
- 4) **DI PRECISARE** che tale autorizzazione ha, comunque, carattere temporaneo e può essere revocata in qualsiasi momento;
- 5) **DI STABILIRE** che l’effettiva apertura dell’esercizio è condizionata al rilascio dell’attestato d’idoneità dei locali a cura dell’Azienda Sanitaria Provinciale, competente per territorio, che determinerà, altresì, gli orari di apertura e di chiusura del dispensario, ai sensi della Legge Regionale n. 48/2013 e di quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 10 della Legge Regionale n. 18/1990;
- 6) **DI NOTIFICARE** copia del presente decreto, a cura del Dipartimento proponente, ai Sindaci dei Comuni di Casali del Manco e San Giovanni in Fiore (CS), alla Società “*Farmacia Nicotera Basile S.r.l.*” di Spezzano Piccolo, all’Azienda Sanitaria territorialmente competente ed all’Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di Cosenza;
- 7) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. nel

rispetto della normativa recata dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice sulla Tutela dei Dati Personali) e ss.mm.ii..

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

RIZZO ROSA MARIA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

FERSINI GIUSEPPINA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

BELCASTRO ANTONIO
(con firma digitale)